

TI_GERICHTE 35.2002.28 vom 21. Februar 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-02-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2002.28

FR: TI_GERICHTE 35.2002.28 du 21 février 2002

IT: TI_GERICHTE 35.2002.28 del 21 febbraio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

È più probabile che l'episodio di bloccaggio del ginocchio sinistro sia stato causato dal corpo libero asportato in occasione dell'intervento artroscopico del 30.11.2001 oppure dal menisco?

E. 2

Quale (eventuale) ruolo causale deve essere riconosciuto all'infortunio del 17.10.2001 (rotazione del ginocchio sinistro durante la discesa da una strada di cantiere)?

E. 3

omissis . (...) (XVI) Con le proprie osservazione del 26 agosto 2002 - riferendosi all'affermazione fatta dal dott. _____ secondo cui è probabile che il danno cartilagineo sia stato causato dal corpo libero, spostatosi a seguito della rotazione del ginocchio - l'Istituto assicuratore convenuto ha fatto valere che, citiamo: "questo significa tutt'al più che l'infortunio ha scatenato (ausgelöst) i disturbi ma non che li ha provocati. A differenza di quanto vige per le lesioni enunciate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, negli altri casi, l'obbligo di indennizzo a carico dell'assicuratore contro gli infortuni nasce solo quando il danno alla salute è stato causato, secondo il criterio della probabilità preponderante, almeno da un avvenimento infortunistico. Ora in concreto è innegabile che l'assicurato presenta un danno alla salute di natura morbosa che, come già rilevato, l'evento 17.10.2001 ha tutt'al più reso manifesto. Ciò non basta per far nascere un obbligo di indennizzo a carico dell'assicuratore sociale. (...) (XIX). Il 6 settembre 2002, lo scrivente Tribunale ha chiesto al dott. _____ di indicare "... se, a suo avviso, si può affermare che, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, nel caso di specie, per provocare lo spostamento in avanti del corpo libero presente nel recesso posteromediale e, in ultima analisi, per causare il danno cartilagineo, sarebbe stato pure sufficiente un evento insignificante, quali ne accadono incessantemente nella vita di tutti i giorni" (XXV). Lo specialista ha, da parte sua, risposto negativamente al quesito postogli: "(...) Data l'entità del corpo libero (1.5 x 1.0 cm) la distorsione (apertura mediale del ginocchio in rotazione) deve essere stata piuttosto violenta perché solo con un'apertura abbastanza ampia in rotazione, uno spostamento in avanti di questo corpo libero si può verificare. Non penso che un evento insignificante, come può accadere nella quotidianità, sia la causa del danno. Faccio riferimento alla mia ultima frase della lettera del 29.7.02 e ripeto che le mie osservazioni sono ovviamente arbitrarie, dettate dall'esperienza in questo tipo di patologia. (...) (XXVI) 2.6. Un attento esame della documentazione presente all'inserito, consente di concludere che l'assicurato,

già prima di rimanere vittima dell'infortunio dell'ottobre 2001, era sicuramente portatore di un danno di natura morbosa a livello del ginocchio sinistro. Tale circostanza trova d'altronde concordi i medici fiduciari delle parti. Nondimeno, il TCA è dell'avviso che all'evento traumatico assicurato non possa essere negato qualsiasi ruolo causale per rapporto ai disturbi lamentati da _____ al ginocchio sinistro. L'istruttoria di causa ha infatti permesso di accertare, da un canto, che il noto danno cartilagineo è probabilmente stato causato da un corpo libero presente nel recesso postero mediale (cfr. XVI, risposta al quesito n. 1 e doc. _) e, d'altro canto, che lo spostamento nell'articolazione di questo corpo libero è stata provocata dal trauma distorsivo occorso all'assicurato (a questo proposito, cfr. XVI, risposta del dott. _____ al quesito n. 2). Anche l'_____, d'altronde, ha ammesso che, citiamo: "... secondo il criterio della probabilità preponderante, per l'operatore (doc. _) il blocco al ginocchio destro è da imputare al corpo libero (da lui riscontrato già dopo l'esame clinico del 24.10.2001 e che, dopo la RM, lo ha indotto a operare l'assicurato (cf. dichiarazioni dell'assicurato stesso di cui al doc. _)) "... probabilmente è scappato (il corpo libero) nell'articolazione ed ha temporaneamente bloccato il ginocchio anche perché sulla superficie del CFL si vede un binario di danno acuto nella cartilagine", cfr. XIII). A quest'ultimo proposito, non può essere ignorato che _____ ha dichiarato di avere sentito un forte dolore al ginocchio sinistro e di essere rimasto con la gamba bloccata, in coincidenza con l'infortunio del 17 ottobre 2001 (cfr. doc. _). Tutto ben considerato, quindi, all'evento infortunistico assicurato deve essere riconosciuta una propria rilevanza causale, nel senso che, in ragione delle forze messe in gioco in quell'occasione (maggiori rispetto a quelle sprigionate da un evento insignificante, quali ne accadono incessantemente nella vita di tutti i giorni - cfr. XXVI), esso è stato responsabile dell'aggravamento di uno stato patologico preesistente (al proposito, cfr. pure le affermazioni del medico fiduciario della _____: "se il collega della _____ attribuisce la lesione recente della cartilagine al blocco del ginocchio in seguito al corpo libero articolare sciolto, non fa altro che chiudere egli stesso la catena causale in merito all'infortunio" - IX bis). Questo Tribunale non può condividere la tesi dell'Istituto assicuratore convenuto secondo cui, per giurisprudenza, l'assicuratore LAINF può essere chiamato a prestare unicamente se l'evento assicurato ha causato - e non solo scatenato - il danno alla salute (cfr. XIX). Il TCA constata intanto che, ad esempio in materia di ernie discali, nei casi eccezionali in cui si attribuisce alle stesse carattere di infortunio, la nostra Corte federale ha stabilito che la responsabilità dell'assicuratore contro gli infortuni è impegnata anche quando l'ernia del disco è stata semplicemente scatenata dall'infortunio assicurato (cfr., fra le tante, STFA del 29 dicembre 2000 nella causa S., U 170/00 nonché la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate). D'altra parte, occorre altresì ricordare che, conformemente alla costante giurisprudenza, per ammettere il nesso di causalità naturale non è necessario che l'infortunio rappresenti la sola causa oppure la causa diretta del danno alla salute ma che è sufficiente che l'evento traumatico, unitamente ad altri fattori, abbia pregiudicato l'integrità fisica e/o psichica dell'assicurato e ne costituisca, in questo senso, una concausa (cfr. DTF 112 V 32 consid. 1a, 115 V 134 consid. 3, DTF 117 V 376s. consid. 3a; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 101). In queste condizioni, il TCA ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr., fra le tante, DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 338), che fra l'evento infortunistico del 17 ottobre 2001

ed i disturbi accusati da _____ al ginocchio sinistro, esista una relazione di causalità naturale (ed adeguata, cfr., al riguardo, la dottrina e giurisprudenza evocate al consid. 2.4. in fine) La causa va quindi retrocessa all'assicuratore LAINF convenuto affinché si esprima, all'occorrenza mediante l'emanazione di una nuova decisione formale, sul diritto a prestazioni a dipendenza del danno alla salute causato dall'infortunio assicurato.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.